

OGGETTO: Affidamento dell'appalto dei lavori di "Ampliamento e Adeguamento al D.M. 308/2001 della Microcomunità per anziani in Comune di Doues"

DISCIPLINARE DI GARA

1. Limiti di partecipazione.

Oltre a quanto precisato al punto III.2.1) del bando di gara, si rammenta ulteriormente, in tema di limiti di partecipazione alla gara, che:

- a. ai sensi dell'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è vietata l'associazione in partecipazione;
- b. ai sensi dell'art. 28, comma 17, secondo capoverso, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e dell'art. 95, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, i soggetti che partecipano alla gara in riunione di imprese o in consorzio e che non possiedono i requisiti di qualificazione per le classifiche o categorie richieste dal bando non possono eseguire lavori in misura superiore alla quota del venti per cento e a condizione che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essi affidati.

2. Specificazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione alla gara.

2.1. Caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA.

Per imprese partecipanti singolarmente:

attestazione, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, regolarmente autorizzata, in corso di validità, da cui risulti la qualificazione nella categoria prevalente **OG1** per la classifica **IV** (importo di euro 2.582.284,00)

oppure

attestazione, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, regolarmente autorizzata, in corso di validità, da cui risulti la qualificazione nella categoria prevalente **OG1** per la classifica **III** (importo di euro 1.032.913,00) e contemporaneamente nella categoria **OS30** per la classifica **I** (importo di euro 258.228,00).

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto, dell'art. 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dell'art. 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 28, commi 4 e 16, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12;

Si precisa che dall'attestazione SOA deve risultare, pena l'esclusione, il possesso della certificazione di qualità così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 34/2000. La partecipazione di concorrenti non in possesso di tale sistema di qualità aziendale, è limitata ad importi di qualificazione corrispondenti alle classifiche I e II;

per imprese riunite in forma orizzontale:

la somma degli importi di classifica, maggiorabili di un quinto, risultanti dalle attestazioni, rilasciate da società organismo di attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, regolarmente autorizzate, in corso di validità nella categoria prevalente **OG1** deve essere almeno pari all'importo a base di gara. Si rammenta che per l'applicazione della maggiorazione del quinto della classifica di iscrizione ciascuna impresa deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto e dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e trattandosi, per quanto concerne la qualificazione richiesta nella categoria scorporabile - in relazione ai disposti degli art. 73, comma 2, e 95, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1994, n. 109, dell'art. 37, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 28, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 - di lavorazioni che sul piano tecnico sono state ritenute costituire autonomi lavori.

Oppure

la somma degli importi di classifica, maggiorabili di un quinto, risultanti dalle attestazioni, rilasciate da società organismo di attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, regolarmente autorizzate, in corso di validità nella categoria prevalente **OG1** deve essere almeno pari all'importo a base di gara dedotto dell'ammontare dell'opera scorporabile inquadrata nella categoria **OS30**. Si rammenta che per l'applicazione della maggiorazione del quinto della classifica di iscrizione ciascuna impresa

deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara dedotto dell'ammontare dell'opera scorporabile inquadrata nella categoria **OS30** ai sensi dell'art. 3, comma 2) del medesimo decreto; le imprese associate devono inoltre contemporaneamente possedere l'attestazione da cui risulti la qualificazione nella categoria scorporabile OS30 per la classifica I (importo di euro 258.228,00), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto e dell'art 28, comma 4, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e trattandosi, per quanto concerne la qualificazione richiesta nella categoria scorporabile - in relazione ai disposti degli art. 73, comma 2, e 95, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1994, n. 109, **dell'art. 37, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163** e dell'art. 28, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 - di lavorazioni che sul piano tecnico sono state ritenute costituire autonomi lavori;

Ai sensi dell'art. 28, comma 11, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e dell'art. 95, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria e dalla o dalle mandanti con riferimento:

- 1) alla sola categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori;
- 2) sia alla categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo della categoria prevalente sia alla totalità delle opere scorporabili per i relativi importi;
- 3) sia alla somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l'associazione orizzontale non è specificatamente qualificata e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento della predetta somma sia ai singoli importi delle categorie scorporabili per le quali l'associazione è specificatamente qualificata.

In relazione alle disposizioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e con riferimento a quanto precisato dall'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici nella determinazione n. 29 del 6 novembre 2002, **qualora la classifica di iscrizione di uno o più componenti dell'associazione sia pari o superiore alla III e tale da consentire a detto componente l'assunzione materiale di lavori compresi nel presente appalto di importo superiore a euro 619.748, dalla relativa attestazione deve risultare il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000.**

per imprese riunite in forma verticale:

attestazioni, rilasciate da società organismo di attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, regolarmente autorizzate, in corso di validità, da cui risultino la qualificazione nella categoria prevalente **OG1** per la classifica **III** (importo di euro **1.032.913**), per la mandataria e la qualificazione nella categoria scorporabile **OS30** per la classifica **I** (importo di euro **258.228**), per la mandante, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto e dell'art 28, comma 4, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e trattandosi, per quanto concerne la qualificazione richiesta nella categoria scorporabile - in relazione ai disposti degli art. 73, comma 2, e 95, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1994, n. 109, **dell'art. 37, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163** e dell'art. 28, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 - di lavorazioni che sul piano tecnico sono state ritenute costituire autonomi lavori.

Ai sensi dell'art. 28, comma 11, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e dell'art. 95, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente e per il corrispondente importo e dalla o dalle mandanti con riferimento alle categorie scorporabili e per i corrispondenti importi. I requisiti relativi alle opere scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alle opere scorporabili o alla eccedenza nella categoria prevalente.

In relazione alle disposizioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e con riferimento a quanto precisato dall'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici nella determinazione n. 29 del 6 novembre 2002, **qualora la classifica di iscrizione di uno o più componenti dell'associazione sia pari o superiore alla III e tale da consentire a detto componente l'assunzione materiale di lavori compresi nel presente appalto di importo superiore a euro 619.748, dalla relativa attestazione deve risultare il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;**

per imprese riunite in forma mista:

la somma degli importi di classifica, maggiorabili di un quinto, risultanti dalle attestazioni, rilasciate da società organismo di attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, regolarmente autorizzate, in corso di validità, per le imprese associate in forma orizzontale, nella categoria prevalente **OG1** deve essere almeno pari all'importo a base di gara, dedotto dell'ammontare dell'opera scorporabile inquadrata nella categoria **OS30**. Si rammenta che per l'applicazione della maggiorazione del quinto della classifica di iscrizione ciascuna impresa deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, dedotto dell'ammontare dell'opera scorporabile inquadrata

nella categoria **OS30**, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto; l'impresa mandante associata in senso verticale deve possedere l'attestazione da cui risulti la qualificazione nella categoria scorporabile **OS30** per la classifica **I** (importo di euro **258.228**), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto e dell'art 28, comma 4, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e trattandosi, per quanto concerne la qualificazione richiesta nella categoria scorporabile - in relazione ai disposti degli art. 73, comma 2, e 95, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1994, n. 109, dell'art. **37, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163** e dell'art. 28, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 - di lavorazioni che sul piano tecnico sono state ritenute costituire autonomi lavori.

Ai sensi dell'art. 28, comma 11, lettera c), della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria e dalla o dalle mandanti assuntrici delle lavorazioni della categoria prevalente con riferimento alla medesima categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo della categoria prevalente oppure della somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l'associazione mista non è specificatamente qualificata, dalla o dalle mandanti assuntrici di lavorazioni delle categorie scorporabili con riferimento alle medesime categorie scorporabili e per i corrispondenti importi. L'impresa mandataria dell'associazione orizzontale sulla categoria prevalente in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. Tale condizione è soddisfatta qualora l'importo delle lavorazioni (categoria prevalente più eventuali opere scorporabili) assunte dalla Capogruppo sia superiore all'importo delle lavorazioni assunte da ciascuna Impresa mandante.

In relazione alle disposizioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e con riferimento a quanto precisato dall'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici nella determinazione n. 29 del 6 novembre 2002, **qualora la classifica di iscrizione di uno o più componenti dell'associazione sia pari o superiore alla III e tale da consentire a detto componente l'assunzione materiale di lavori compresi nel presente appalto di importo superiore a euro 619.748, dalla relativa attestazione deve risultare il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000.**

Per imprese partecipanti in consorzio:

gli stessi requisiti stabiliti per le imprese costituenti associazione temporanea dovranno essere posseduti dai soggetti facenti parte dei consorzi d'impresе di cui agli artt. 2602 e seguenti del Codice civile le cui classifiche di qualificazione, non inferiori comunque a quelle prescritte per le imprese in associazione temporanea, concorrono al raggiungimento del tetto richiesto per la partecipazione alla gara. Le rimanenti imprese del consorzio, mancando dei requisiti minimi suddetti oppure della qualificazione nella categoria o della classifica minima nella stessa richiesta, ai fini dell'esecuzione dell'opera saranno assimilate a quelle associate ai raggruppamenti ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Per imprese che partecipano ricorrendo all'“avvalimento”:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dell'attestazione SOA di altro soggetto.

In tal senso si precisa che:

- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario;
- il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria;
- con riferimento alle disposizioni dell'art. 49, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione all'importo dei lavori oggetto di affidamento e ai connessi requisiti di qualificazione previsti dal vigente sistema di qualificazione occorrenti per la partecipazione alla gara (attestazioni SOA dimostranti in modo inscindibile il contemporaneo possesso di requisiti tecnici ed economici) non è ammesso l'avvalimento in termini parziali, appunto dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente;
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Precisazioni in merito alle categorie “a qualificazione obbligatoria”:

Essendo stata individuata nel bando di gara, **quale opera scorporabile, le lavorazioni comprese nella categoria “a qualificazione obbligatoria” OS30**, si ribadisce e si sottolinea, che i concorrenti, sia singoli che associati, qualora aggiudicatari, per realizzare direttamente le opere previste in detta categoria devono, con riferimento a quanto precisato nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente

autorizzata nella categoria OS30 per la classifica I (importo di euro 258.228), altrimenti è obbligatorio affidarne l'esecuzione in subappalto ad imprese in possesso della relativa qualificazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 3, lett. a), della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, prima della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore dovrà indicare, in apposita dichiarazione, l'intenzione di affidare in subappalto o cottomo le lavorazioni in questione. Qualora i concorrenti privi delle qualificazioni relative alle opere scorporabili in questione non intendano, se aggiudicatari, ricorrere al subappalto devono, in alternativa, partecipare alla gara in apposita associazione temporanea verticale di imprese.

Il mancato adempimento di quanto appena sopra prescritto comporterà l'esclusione dalla gara.

2.2. Caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia, di cui all'art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non in possesso dell'attestato SOA.

Possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane, come sopra descritti, da dimostrarsi a mezzo della documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

3. Informazioni sulla raccolta dei dati personali

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell'art. 13 del decreto medesimo si informa che:

- il titolare del trattamento è il Comune di Doues, nella persona del legale rappresentante;
- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l'espletamento della presente gara;
- il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui i dati sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione, in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il responsabile del trattamento è il Comune di Doues, nella persona del Segretario Comunale;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003, cui si rinvia.

4 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Una stessa Impresa non potrà far pervenire più di un'offerta.

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire **presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Doues**, entro il termine perentorio e all'indirizzo precisati, rispettivamente, ai punti **IV.3.4) e I.1) del bando di gara**.

I plichi, **pena l'esclusione dalla gara**, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre al **nominativo** del mittente e all'**indirizzo** dello stesso - la seguente dicitura: **"Offerta per la gara d'appalto del giorno 15/09/2008 , alle ore 09.00, per i lavori di Ampliamento e Adeguamento al D.M. 308/2001 della Microcomunità per anziani in Comune di Doues" – NON APRIRE**". In caso di **raggruppamento ogni impresa componente lo stesso dovrà indicare i propri dati**.

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l' intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente **"A - Documentazione amministrativa"**, **"B - Offerta tecnica"** e **"C - Offerta economica"**.

Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione su modello fornito dall'Amministrazione, obbligatoriamente completato in ogni sua parte a pena di esclusione, e sottoscritto, con le modalità ivi specificate **a pena di esclusione**, dal titolare o legale rappresentante. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituirà o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti. Il modello prevede, in particolare, la dichiarazione del possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nelle categorie e nelle classifiche che consentono la partecipazione all'appalto, nonché, l'indicazione degli altri dati identificativi dell'impresa. Il medesimo modello prevede altresì l'espressa dichiarazione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni costituenti causa di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti previsti dalla normativa vigente. Non è ammessa l'utilizzazione di modelli diversi da quello fornito dall'Amministrazione, né l'eventuale alterazione dello stesso in alcuna delle sue parti;
- 2) attestazione di avvenuta presa visione del progetto, rilasciata dal l'Ufficio Tecnico del Comune di Doues, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 previo appuntamento, debitamente compilato dall'Impresa per la parte di competenza. **Il progetto deve essere visionato esclusivamente dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o da un delegato, con procura notarile, dell'Impresa.** Ogni persona può prendere visione del progetto per una sola Impresa concorrente alla gara. L'attestazione, nel caso di raggruppamento, potrà essere presentato dalla sola capogruppo e, nel caso di consorzi di imprese, da una sola delle imprese consorziate. L'omessa e/o l'incompleta e/o l'inesatta compilazione dell'attestazione comporterà l'esclusione dalla gara;
- 3) cauzione provvisoria di cui al punto **III.1.1, lett. a)**, del bando di gara, pari al **2% (due per cento)** (euro 26.280,00) dell'importo dei lavori a base d'asta al fine di garantire, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, la serietà dell'offerta e di tutelare l'Amministrazione appaltante dai danni che potrebbero derivare dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, costituita alternativamente:

- da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Doues presso la Banca Popolare di Novara sede di Aosta c/c n. 000000082030 IBAN IT72P0560801200000000082030;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in originale, intestata al Comune di Doues, fr. La Crétaz n. 13 - Doues, di **validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data stabilita** al punto **IV.3.4)** del presente bando **per la presentazione dell'offerta**, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Tale polizza, ai sensi della predetto medesimo articolo, comma 4, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo su opere e lavori pubblici approvato con decreto 12 marzo 2004, n. 123, del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (schema 1.1 della sezione prima);

Per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 34, comma 2bis, lett. a), della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e dell'art. 75, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

In caso di associazione temporanea di imprese in forma orizzontale: A) la riduzione dell'importo della cauzione è possibile se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; B) la riduzione della cauzione non è possibile se solo alcune delle imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di associazione temporanea di imprese in forma verticale: A) la riduzione dell'importo della cauzione è possibile se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; B) se solo alcune imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità la riduzione della cauzione è possibile per la quota parte riferibile alle imprese in possesso della certificazione.

La documentazione di cui al presente punto deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.

La cauzione sarà svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita entro 10 (dieci) giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. In caso di ricorso tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contenzioso;

- 4) dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che

svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. **Qualora la cauzione provvisoria, di cui al precedente punto 3), venga costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la dichiarazione in argomento potrà essere ivi contenuta;**

La documentazione di cui al presente punto deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.

5) **(a) (nel caso di associazioni di imprese o di consorzi o GEIE già costituiti)**

Per le associazioni:

procura conferita per atto pubblico alla persona, individuata nominalmente, che esprime l'offerta per conto dell'Impresa capogruppo e scrittura privata autenticata dalla quale risulti:

- a) il conferimento di mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
- b) l'inefficacia, nei confronti dell'amministrazione appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- c) l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'amministrazione appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto;

La procura e il mandato potranno essere contestuali nello stesso atto notarile;

Per i consorzi o GEIE:

atto costitutivo in copia autentica.

(b) (nel caso di associazioni di imprese o di consorzi o non ancora costituiti)

È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti di imprese o di Consorzi, in via di costituzione).

In tal caso, con riferimento alle disposizioni dell'art. 37, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere prodotta una dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come Capogruppo, la quale sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

Tale impegno può essere espresso, in alternativa, nell'offerta economica.

In ogni caso, con riferimento alle disposizioni dell'art. 37, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, **l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti e i consorzi.**

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 37, comma 9, del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è vietata la variazione della composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6) **(nel caso di raggruppamenti di imprese o consorzi comprendenti imprese associate ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554)**

anche in relazione a quanto disposto dall'art. 28, comma 18, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, le imprese qualificate per categorie e classifiche diverse da quelle richieste nel bando di gara, ma con ammontare complessivo delle iscrizioni, o referenze corrispondenti, almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati, **dovranno produrre apposita dichiarazione attestante l'impegno in caso di aggiudicazione ad eseguire i lavori in misura non superiore al 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e a non eseguire le opere di cui all'art. 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;**

7) **(nel caso di imprese che partecipano ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e in relazione alle disposizioni della circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382)**

le imprese, in caso di incorporo mediante fusione o di conferimento di azienda, dovranno presentare, **pena l'esclusione dalla gara, copia, autenticata** ai sensi dell'art. 40, comma 4, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 e dell'art. 18, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **dell'atto di incorporo mediante fusione o di conferimento d'azienda;**

8) **(nel caso di imprese che si avvalgono dell'attestazione SOA di altro soggetto)**

le imprese che si avvalgono dell'attestazione SOA di altro soggetto, dovranno presentare:

1. apposita dichiarazione, resa a norma della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti l'attestazione dell'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 2. apposita dichiarazione dell'impresa ausiliaria resa a norma della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti:
 - 2.1. il possesso di idonea attestazione SOA, con precisazione dei suoi estremi;
 - 2.2. il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - 2.3. l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 2.4. l'attestazione di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, né di trovarsi in una situazione di controllo, di cui all'articolo 34, comma 2, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
 3. in originale, o in copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto o, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo di tale contratto, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia di cui al comma 5 dell'art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- 9) dimostrazione di avvenuto versamento del pagamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della deliberazione della stessa Autorità in data 26 gennaio 2006. Ai sensi dell'art. 2 della sopra citata deliberazione, la quota per ogni partecipante è di € **70,00** Il versamento della contribuzione dovuta, va effettuato a scelta del concorrente avvalendosi di una delle seguenti modalità:
- mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
 - mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta n. 246 - 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
 - il codice fiscale del partecipante;
 - il CIG che identifica la procedura (0188166F7A)

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>.

Attenzione: la mancata presentazione dell'avvenuto versamento, in originale, determina l'esclusione dalla gara.

Nella busta "B" deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:

- offerta tecnica, redatta in lingua italiana o francese, contenente:
 - a) la ragione sociale del concorrente;
 - b) l'oggetto dei lavori;
 - c) relazione tecnico descrittiva, contenente:
 - 1) **LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE**
Risoluzione interferenze con attività ricettiva protetta
 - 2) **PROPOSTA DI MANUTENZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA:**
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE
MODALITÀ – ORGANIZZAZIONE – ANNI OFFERTA
 - 3) **MIGLIORIE ESTETICHE E QUALITATIVE DEI MATERIALI:**

L'offerta, pena l'esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore. Si rammenta che nel caso di imprese riunite la sottoscrizione dovrà essere effettuata da persona munita di procura conferita con atto pubblico, o qualora la riunione o il consorzio sia in corso di definizione, dai legali rappresentanti di tutte

le imprese che costituiranno la riunione o il consorzio e in quest'ultimo caso, qualora non sia stata prodotta la dichiarazione di cui al precedente punto 5) lett. (b), dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come Capogruppo, la quale sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

Nella busta "C" deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:

- offerta economica, redatta in lingua italiana o francese, su carta bollata, contenente:
 - a. la ragione sociale del concorrente;
 - b. l'oggetto dei lavori;
 - c. l'indicazione del ribasso percentuale unico, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo dei lavori a corpo e sull'elenco prezzi dei lavori a misura a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **II.2.1)**, **lett. a)**, del bando;

L'offerta, pena l'esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore. Si rammenta che nel caso di imprese riunite la sottoscrizione dovrà essere effettuata da persona munita di procura conferita con atto pubblico, o qualora la riunione o il consorzio sia in corso di definizione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno la riunione o il consorzio e in quest'ultimo caso, qualora non sia stata prodotta la dichiarazione di cui al precedente punto 5) lett. (b), dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come Capogruppo, la quale sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

Nel caso di discordanza tra l'indicazione in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Costituiranno motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate contestualmente all'indicazione in cifre e in lettere qualora non venissero confermate e sottoscritte dal firmatario dell'offerta.

Ritiro offerte - offerte sostitutive o integrative

Trascorso il termine fissato di scadenza non sarà ammessa la presentazione di alcuna offerta sostitutiva od integrativa, né il ritiro dell'offerta presentata. I pieghi contenenti l'offerta economica e la documentazione sostituiti o ritirati dal pubblico incanto nei termini potranno essere restituiti solo dopo l'effettuazione della gara, previa acquisizione agli atti dell'appalto, per ogni evenienza, della busta sigillata contenente l'offerta economica.

Il ritiro dovrà essere effettuato attraverso il recapito, nel termine di scadenza suddetto, di comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l'offerta relativa alla gara.

Verificandosi il caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramente identificabile come tale a mezzo di esplicita indicazione in tal senso sullo stesso riportata, verrà ammesso alla gara quello pervenuto (non spedito) per ultimo all'amministrazione; l'impossibilità di tale accertamento farà sì che sia la sorte a decidere. In ogni caso varrà, sempre se pervenuto in tempo utile ed indipendentemente dal momento di ricevimento, quello recante l'indicazione suddetta. In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva non potrà quindi più essere ritirata ed annullerà a tutti gli effetti, ai fini della gara quella sostituita.

In ogni caso non sarà mai ammessa, pena l'esclusione, la presentazione di più di un piego sostitutivo od integrativo.

In nessun caso verrà comunque aperta la busta che risulta sostituita per integrare i certificati o i documenti mancanti contenuti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente l'offerta, cosa possibile solo in presenza di busta con sopra chiaramente indicato che trattasi di busta integrativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.

Se la busta inviata a mero completamento o rettifica di offerta precedente non fosse identificabile come tale, verrà a tutti gli effetti e conseguenze considerata come busta sostitutiva.

5 Procedura di aggiudicazione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. L'amministrazione si riserva altresì la facoltà, in sede di gara, di acquisire il parere degli uffici competenti, dandone comunicazione ai presenti o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna impresa per comprovati motivi.

Tutto ciò premesso, la commissione di gara, il giorno fissato al punto **IV.3.8)** del bando per l'apertura delle offerte, **in seduta pubblica**, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione, effettuando, in particolare, l'esame di quanto contenuto nella busta "A – documentazione", ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 1) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

La Commissione, **in una o più sedute riservate**, procederà quindi all'apertura delle buste "B – Offerta tecnica" dei concorrenti non precedentemente esclusi, accertata la regolarità delle stesse, procederà alla valutazione dell'offerta tecnica assegnando, sulla base degli elementi sottoenunciati, i relativi punteggi. La documentazione inserita nel plico "B – Offerta tecnica" **non dovrà contenere indicazioni atte a consentire l'individuazione dei prezzi offerti**, che dovranno essere esclusivamente inseriti nelle buste "C – Offerta economica", **pena l'esclusione dalla procedura**.

La commissione ultimata la valutazione tecnica fisserà la data della seconda seduta pubblica, i concorrenti verranno avvisati via fax dall'Amministrazione.

La commissione, nel giorno fissato per la seconda **seduta pubblica**, procederà:

- a) alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) all'apertura della busta "C" – Offerta economica" e, data lettura dei ribassi percentuali offerti, alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri e le formule indicate nel prosieguo;
- c) alla stesura della graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella valutazione tecnica ed economica.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base dei punteggi assegnati agli elementi di seguito elencati:

1) LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Risoluzione interferenze con attività ricettiva protetta punteggio massimo pari a **35 punti**

Dovranno essere indicate la logistica per l'organizzazione di cantiere in termini di:

- risorse e professionalità impiegate
- coordinamento e controllo approvvigionamenti, realizzazione e posa in opera di semi lavorati
- installazione di cantiere per la mitigazione di impatti sulle aree circostanti
- procedure e gestione delle interferenze con la struttura ricettiva

**2) PROPOSTA DI MANUTENZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA:
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE**

MODALITÀ – ORGANIZZAZIONE – ANNI OFFERTA punteggio massimo pari a **30 punti**:

Dovranno essere proposte le modalità operative, le risorse e i mezzi a disposizione per tutte le attività di manutenzione ed il numero di anni successivi al collaudo e consegna dell'opera per la quale l'impresa si impegna a fornire la propria prestazione.

3) MIGLIORIE ESTETICHE E QUALITATIVE DEI MATERIALI:

punteggio massimo pari a **15 punti**

L'impresa potrà proporre modificazioni ai materiali, descrivendone caratteristiche e qualità motivando la scelta di variante che comunque non potrà apportare modifiche di funzionalità e/o ai pareri autorizzativi già ottenuti. Risultano imprescindibili le scelte tipologiche caratterizzanti l'architettura dell'edificio

4) OFFERTA ECONOMICA

punteggio massimo pari a **20 punti**;

L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà prioritariamente in relazione agli elementi di natura qualitativa. Successivamente, una volta stabilito il punteggio relativo, verranno valutate le offerte di carattere quantitativo.

I punteggi verranno determinati applicando la seguente formula:

$$C_i = (1.i + 2.i + 3.i) + (4.i \times 10)$$

dove

- Ci indica il punteggio attribuito al concorrente i-esimo.
- 1.i + 2.i + 3.i indicano i punteggi di natura qualitativa attribuiti al concorrente i-esimo discrezionalmente dai componenti della commissione, previa fissazione dei criteri motivazionali di cui all'art. 83 comma 4 del D.Lgs. 163/2006.
- 4.i indica l'elemento di natura quantitativa inerente al prezzo offerto per l'esecuzione dell'opera, il cui coefficiente sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$P_{\min}/P_i$$

dove P_i è il prezzo offerto dal concorrente i-esimo al netto degli oneri della sicurezza e P_{\min} è il minor prezzo offerto dalle imprese concorrenti (il dato da inserire nella formula attiene al prezzo espresso in Euro e non al ribasso percentuale).

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara.

6 Effetti dell'aggiudicazione

- a) mentre l'aggiudicazione in sede di gara è immediatamente impegnativa per l'impresa, essa non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito provvedimento dell'amministrazione, previo accertamento della non sussistenza a carico dell'impresa aggiudicataria dei provvedimenti ostativi di cui alla normativa antimafia, nonché della regolarità della sua situazione contributiva nei confronti degli Enti assicurativi e assistenziali e delle dichiarazioni rese in sede di gara. In caso di accertata irregolarità dell'aggiudicatario, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, all'incameramento della cauzione provvisoria, alle comunicazioni previste dalla normativa vigente ai fini dell'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle relative sanzioni, alla determinazione della nuova graduatoria e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. Se anche in tal caso non fosse possibile procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori si procederà mediante riandizione della gara d'appalto;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione circa l'avvenuta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 25, comma 11, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 33, comma 3, lett. a), della stessa legge regionale, l'aggiudicatario dei lavori, **dovrà, ai fini dell'affidamento in subappalto o cottimo, nei limiti di legge, di parte delle lavorazioni, produrre apposita dichiarazione, in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto, contenente l'indicazione dei lavori o delle parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo;**
- c) nei venti giorni successivi alla comunicazione circa l'avvenuta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 25, comma 11, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, l'aggiudicatario dei lavori sarà obbligato a costituire la cauzione definitiva di cui al punto III.1.1) del bando di gara a mezzo di una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi, contestualmente alla sottoscrizione del contratto. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, tale garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo su opere e lavori pubblici approvato con decreto 12 marzo 2004, n. 123, del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (schema 1.2 della sezione prima). Per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la cauzione definitiva è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 34, comma 2bis, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e dell'art. 40, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La mancata costituzione della garanzia determinerà l'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue nella graduatoria, nonché l'incameramento della cauzione provvisoria;
- d) nei venti giorni successivi alla comunicazione circa l'avvenuta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 25, comma 11, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, l'aggiudicatario dei lavori sarà obbligato inoltre a stipulare la polizza assicurativa di cui al punto III.1.1) del bando di gara tale da coprire l'amministrazione da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo. Tale



polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo su opere e lavori pubblici approvato con decreto 12 marzo 2004, n. 123, del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (schema 2.3 della sezione seconda) e i massimali non dovranno essere inferiori all'importo contrattuale delle opere e saranno suscettibili di adeguamento, nel caso di affidamento di lavori aggiuntivi, per un importo corrispondente ai medesimi; per ulteriori informazioni si rimanda a quanto in merito stabilito dall'art. III.1, lett. D), "Assicurazioni" del Capitolato speciale d'appalto;

- e) nei venti giorni successivi alla comunicazione circa l'avvenuta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 25, comma 11, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, preliminarmente al contratto, le società per azioni, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata, dovranno comunicare i dati previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187;
- f) tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario;
- g) l'impresa aggiudicataria dovrà redigere e consegnare, entro venti giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento; b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- h) a maggior precisazione di quanto indicato al punto III.1.2.) del bando di gara si precisa che la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto decreto applicate al relativo **prezzo di progetto** e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei **prezzi unitari di progetto**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del bando di gara; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo V.3 del capitolato speciale d'appalto;

**Il Segretario Comunale
(dir. TROVA Roberto)**